



diritto & religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

15



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VIII - n. 1-2013
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

La rilevanza ostativa della convivenza coniugale al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di invalidità del matrimonio torna al vaglio delle Sezioni unite della Corte di Cassazione?

ANGELA PATRIZIA TAVANI

1. La tesi propugnata da Cass., 20 gennaio 2011 n. 1343.

La recente temperie giurisprudenziale (ed anche dottrinale) circa la rilevanza della convivenza coniugale in tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dichiarative di nullità matrimoniale¹, che ha condotto all'ordinanza interlocutoria Cass., 14 gennaio 2013, n. 712², prende le mosse da Cass., 20 gennaio 2011 n. 1343³. Con questa pronuncia la suprema Corte ha negato la delibabilità di una sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità di un matrimonio per esclusione della prole sottaciuta all'altro coniuge, attribuendo rilevanza ostativa per l'ordine pubblico interno matrimoniale⁴

¹ Per la dottrina più recente in argomento cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Riconoscimento di sentenze ecclesiastiche di invalidità del matrimonio*, in ROBERTO BARATTA (a cura di), *Diritto internazionale privato*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 405-413, nonché OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, Vita e Pensiero, Milano, 2012, p. 75 ss.

² Pubblicata in questa rivista a p. 518.

³ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *La C.S.C., 20 gennaio 2011 n. 1343, nega la delibabilità di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale intervenuta dopo molti anni di convivenza*, in *Dir. fam. e pers.*, n. 40, 2011, fascicolo 4, parte 1, pp. 1643-1649; MARCO CANONICO, *La convivenza coniugale come preteso limite all'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale*, in *Dir. fam. e pers.*, n. 40, 2011, fascicolo 2, parte 1, pp. 711-731; PAOLO DI MARZIO, *A volte ritornano: la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi*, in *Dir. fam. e pers.*, n. 40, 2011, fascicolo 2, parte 1, pp. 731-760; MARIO FINOCCHIARO, *Sulla non contrarietà all'ordine pubblico si era formato il giudicato interno*, in *Guida al diritto*, n. 7, 2011, pp. 73-77; JLIA PASQUALI CERIOLI, *"Prolungata convivenza" oltre le nozze e mancata "delibazione" della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (brevi note a Cass. civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2011, pp. 1-12; NATASCIA MARCHEI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e (prolungata) convivenza tra i coniugi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), 30 gennaio 2012, pp.1-20.

⁴ Al riguardo in dottrina si è autorevolmente osservato che l'ordine pubblico cui fa riferimento la disposizione concordataria dell'art. 4 lett. b) del Protocollo addizionale è quello *che presiede ai*

alla convivenza matrimoniale ultra ventennale⁵.

A fondamento di tale decisione vi è il lapidario richiamato alla sentenza 19 luglio 2008 n. 19809⁶, con cui (ad avviso della prima Sezione civile) le Sezioni unite, riconsiderando l'antecedente riflessione giurisprudenziale del Collegio *in subiecta materia*, avevano, tra l'altro, evidenziato che il *favor validitatis* dell'ordine pubblico matrimoniale per il matrimonio (atto) trova la sua ragion d'essere, se esso viene correttamente inteso come momento genetico della relazione familiare (interpersonale) fra coniugi, costituzionalmente riconosciuta e protetta, che fluisce nel *consortium* coniugale, con conseguente irrilevanza, per l'annullamento in sede civile, dei motivi di coscienza, per converso aventi centralità nel diritto matrimoniale canonico.

Il Collegio della prima Sezione civile, richiamata la *artificiosa*⁷ distinzione, introdotta da Cass., Sezioni unite, 19 luglio 2008 n. 19809, tra incompatibilità assolute e incompatibilità relative con l'ordine pubblico interno delle sentenze di nullità delibande, ritiene di poter dar valore alla protratta comunione di vita matrimoniale, quale indice sintomatico della volontà di consapevole condivisione del *consortium* coniugale, che non è conciliabile con il ricorso allo *ius poenitendi*, diversamente consentito *ex lege*.

A ben vedere, come è stato osservato in dottrina, la richiamata pronuncia delle Sezioni unite del 2008, su cui ha ritenuto di poter far leva la prima Sezione civile con la sentenza 20 gennaio 2011 n. 1343, non ha operato un riesame⁸ del consolidato, antecedente orientamento giurisprudenziale espresso

rapporti fra l'ordinamento dello Stato e gli ordinamenti stranieri o solo estranei, com'è l'ordinamento canonico, cioè l'ordine pubblico internazionale. Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto Ecclesiastico*, decima edizione, Zanichelli, Bologna, 2009, p. 498, nonché GIUSEPPE DALLA TORRE, *La C.S.C.*, 20 gennaio 2011 n. 1343, cit., p. 1646.

⁵ Inquadrate correttamente come *questio iuris*, e non come *questio facti*, la verifica spettante alla competente Corte di merito circa il non contrasto con l'ordine pubblico della sentenza (straniera, e quindi anche canonica), si è autorevolmente osservato che nel giudizio di delibazione *non è consentito di confrontare il fatto esaminato, o non, dalla sentenza delibanda rispetto all'ordine pubblico, limitandosi il confronto a quanto disposto dalla sentenza in relazione ai relativi principi di ordine pubblico.* *Ivi*, p. 1647.

⁶ Per ulteriori approfondimenti cfr. ANDREA BETTETINI, *Brevi riflessioni sulla recente giurisprudenza "apicale" in ambito ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2009, pp. 1-12; MARCO CANONICO, *Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico: l'ultimo vulnus inferto al Concordato dalle Sezioni unite*, in *Dir. fam. e pers.*, n. 37, 2008, fascicolo 4, parte 1, pp. 1874-1931; NICOLA BARTONE, *Pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2008, pp. 1-11; PAOLO DI MARZIO, *Sezioni unite e limiti alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. fam. e pers.*, n. 38, 2009, fascicolo 2, parte 1, pp. 540-577.

⁷ Così la definisce JLIA PASQUALI CERIOLI, *op. cit.*, p. 7;

⁸ Al riguardo cfr. MARIO FINOCCHIARO, *Sulla non contrarietà all'ordine pubblico si era formato il*

dal supremo Collegio a Sezioni unite nel 1988⁹, secondo cui la convivenza coniugale, anche prolungata, non costituisce motivo di contrasto con l'ordine pubblico e pertanto non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio.

Le Sezioni unite con la citata sentenza hanno infatti ritenuto di formulare dapprima, al punto 3.2 della parte motiva, il seguente principio di diritto: *può riconoscersi l'efficacia in Italia delle sentenze di altri ordinamenti solo qualora non siano incompatibili con l'ordine pubblico interno e, rispetto a quelle di altri Stati di annullamento del matrimonio, il limite di riconoscibilità è costituito da ogni tipo di incompatibilità, assoluta o relativa. Delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s'è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del concordato, è possibile la delibazione anche in caso di incompatibilità relativa, che sussiste allorché la divergenza delle statuizioni contenute nella pronuncia con le norme e i principi inderogabili interne, possa superarsi, attraverso la individuazione di circostanze o fatti, desumibili dal riesame non di merito di tali decisioni, ad opera del giudice della delibazione, che individui elementi di fatto nella sentenza da riconoscere, pure irrilevanti per il diritto canonico, indispensabili a conformare le deliberazioni della pronuncia da riconoscere ai valori o principi essenziali della coscienza*

*giudicato interno, cit., pp. 76-77, secondo cui deve potersi concludere che quanto esposto nella sola parte motiva della sentenza n. 19809 del 2008 delle Sezioni unite, senza alcuna rilevanza sulla fattispecie alla sua attenzione e sul principio di diritto che conclude la sentenza stessa, non è in alcun modo idoneo a far ritenere che detta sentenza abbia disatteso (ripetesi senza in alcun modo confutarne le complesse argomentazioni ivi svolte) quanto affermato, in sede di risoluzione di un contrasto, dalle più volte ricordate sentenze nn. 4700, 4701, 4702 e 4703 del 1988 (nella sentenza del 2008 neppure menzionata) e dalla pacifica giurisprudenza delle sezioni semplici. Ed ancora, sempre con riguardo alla sentenza n. 19809 del 2008 delle Sezioni unite lo stesso autore osserva che deve escludersi: che quest'ultima, come dimostrato, abbia espresso un principio di diritto in contrasto con la giurisprudenza del 1988 e di quella, prevalente, successiva. Cfr. altresì MARCO CANONICO, *Convivenza coniugale e nullità matrimoniale canoniche: la Cassazione torna sui suoi passi (nota a Cass. 4 giugno 2012 n. 8926, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), 25 giugno 2012, p. 3, secondo cui Cass., Sezioni unite, 18 luglio 2008 n. 19809, richiamata sul punto da Cass., 20 gennaio 2011 n. 1343, è stata erroneamente interpretata come operante una rivisitazione della precedente giurisprudenza della Corte allorché pone in rilievo il favor dell'ordinamento italiano nei confronti della validità del matrimonio.**

⁹ Ci si riferisce a Cass., Sezioni unite, 20 luglio 1988 n. 4700, in merito a cui cfr. FRANCESCO DALL'ONGARO, *Orientamento delle Sezioni unite sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche che annullano il matrimonio qualora vi sia stata convivenza tra i coniugi*, in *Dir. fam. e pers.*, n. 17, 1988, fascicolo 4, pp. 1655-1672; cfr. ENRICO QUADRI, *Impressioni sulla nuova giurisprudenza delle Sezioni unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Foro it.*, 1989, I, p. 427 ss.. Per una puntuale ricostruzione cronologica delle pronunce conformi e difformi rispetto al richiamato orientamento cfr. MARCO CANONICO, *Convivenza coniugale e nullità matrimoniale canoniche*, cit., p. 1, nota 1.

sociale, desunti dalle fonti normative costituzionali e dalle norme inderogabili, anche ordinarie, nella materia matrimoniale.

Al successivo punto 4.1 della parte motiva della medesima pronuncia il supremo Collegio ritiene peraltro di poter affermare, senza ulteriori precisazioni, che il principio testé ricordato *anche se non sempre consapevolmente e formalmente* è stato oggetto di costante ed uniforme applicazione da parte della giurisprudenza di legittimità.

Al punto 5 della parte motiva di Cass., Sezioni unite, 18 luglio 2008, n. 19809 è affermato l'ulteriore seguente principio di diritto, a cui, secondo il supremo Collegio, si è uniformata nella fattispecie la corte di merito: *Non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne la efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nel diritto canonico come incidenti sull'iter formativo del volere anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare. L'errore, se indotto da dolo, che rileva nell'ordinamento canonico ma non in quello italiano, se accertato come causa di invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di questa in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della realtà, che abbia avuto ad oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro nubendo.*

Nessuno dei due ricordati principi enunciati dal supremo Collegio a Sezioni unite con la pronuncia del 2008 risulta però richiamato da Cass. n. 1343/2011.

Dunque, con riguardo a Cass., Sezioni unite 19 luglio 2008 n. 19809 *se non un deciso mutamento di indirizzo*, come autorevolmente sintetizzato, *può segnalarsi una più matura coscienza delle differenze strutturali e valoriali tra principi che ispirano i due ordinamenti, canonico e statale, in ordine al matrimonio e alla fase patologica della nullità del relativo atto costitutivo*¹⁰.

Un evidente *discostamento*¹¹, un *significativo revirement*¹² rispetto al richiamato orientamento enunciato dalle Sezioni unite nel 1988 si è chiaramente delineato con Cass., 20 gennaio 2011 n. 1343, che inoltre, come annota autorevole dottrina, *appare in singolare contrasto con tutta la precedente*

¹⁰ RAFFAELE BOTTA, *Il diritto ecclesiastico "vivente" nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2010, p. 8.

¹¹ NATASCIA MARCHI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e (prolungata) convivenza tra i coniugi*, cit., p. 13.

¹² JLIA PASQUALI CERIOLI, *op. cit.*, p. 5.

giurisprudenza della stessa Corte, che aveva stabilito il principio secondo cui 'non riguarda l'ordine pubblico la scelta tra regime di nullità deducibile senza limitazioni, neppure temporali e regime di annullabilità', precisando ulteriormente che 'per quanto riguarda le peculiari caratteristiche di tale nullità, e delle condizioni per dichiararla nel diritto canonico, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto che le divergenze esistenti rispetto all'ordinamento civile non sollevano questioni di contrarietà all'ordine pubblico' (cfr. Cass., Sezioni unite, 6 dicembre 1985 nn. 6128 e 6129)¹³.

In detta prospettazione la decisione n. 1343/2011 della prima Sezione civile della suprema Corte è *altera gutta ad cavandam lapidem* (art. 8.2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984 lettere a), b), c) e art. 4 lett. b) del relativo Protocollo addizionale) e, in tema di attribuzione degli effetti civili alle sentenze ecclesiastiche dichiarative di nullità, delinea un indirizzo (privo di fondamento giuridico) così cogente, da privare di contenuto dette disposizioni concordatarie¹⁴.

Aldilà del criticato costruito esegetico di Cass. n. 1343/2011, deve rilevarsi che, come ricordato da attenta dottrina, la valorizzazione del matrimonio-rapporto e quindi della effettività della realizzata comunione materiale e spirituale fra coniugi è una tesi già sviluppata anni addietro in dottrina (a valle delle importanti riforme legislative nel diritto di famiglia degli anni Settanta) e ripresa poi da Cass. 18 giugno 1987, n. 5354¹⁵, che attribuiva alla convivenza coniugale (intesa nell'accezione sopra chiarita) rilevanza ostativa all'attribuzione degli effetti civili ad una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, dando così vita ad un contrasto giurisprudenziale poi risolto dalle Sezioni unite con la richiamata sentenza n. 4700/1988¹⁶.

Diverse autorevoli voci in dottrina hanno evidenziato che l'orientamento giurisprudenziale (cui si è fatto cenno) attribuyente rilevanza ostativa alla convivenza coniugale (ripreso, a suo modo, da Cass. n. 1343/2011) avrebbe di fatto inevitabilmente impedito l'*exequatur* delle sentenze di nullità matrimoniale¹⁷.

Medesima considerazione è stata espressa con riguardo ai principi di

¹³ GIUSEPPE DALLA TORRE, *La C.S.C.*, 20 gennaio 2011 n. 1343, cit., p. 1645.

¹⁴ In tema cfr. ENRICO VITALI-GIUSEPPE CASUSCELLI (a cura di), *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli accordi di Villa Madama*, Giuffrè, Milano, 1988.

¹⁵ Nonché da Cass., 18 giugno 1987, n. 5358, Cass., 3 luglio 1987 n. 5823, Cass., 14 gennaio 1988, n. 192.

¹⁶ PAOLO MONETA, *Il matrimonio nullo*, La Tribuna, Piacenza, 2005, pp. 289-291.

¹⁷ RAFFAELE BOTTA, *L'inutile concordato*, in *Giur. It.*, 1988, I, 1, p. 209 ss.; PAOLO MONETA, *Il matrimonio nullo*, cit., p. 291.

diritto (sopra ricordati) enucleati da Cass. Sezioni unite, 19 luglio 2008 n. 19809¹⁸, prefigurando il rischio *di porre in crisi buona parte del sistema concordatario*¹⁹.

Ancora, riflettendo sull'orientamento inaugurato da Cass. n. 1343/2011 e poi seguito da Cass. n. 1780/2012, autorevole dottrina osserva che tale *impostazione conferma da un lato il distacco della giurisprudenza italiana dalla concezione del matrimonio come sacramento, dall'altro la sua idoneità a impedire l'efficacia di una categoria così ampia di matrimoni nulli dai tribunali ecclesiastici da mettere in discussione un punto essenziale del Concordato del 1984*²⁰.

Vi è pure chi, sebbene consapevole del rischio testé ricordato, si attesta su posizioni di segno opposto con riguardo al principio sostenuto da Cass. n. 1343/2011²¹.

2. Le precisazioni fornite da Cass. 8 febbraio 2012, n. 1780

Sulla scia della sentenza 20 gennaio 2011 n. 1343, la prima Sezione civile della Cassazione, a distanza di poco più di un anno, con la decisione 8 febbraio 2012 n. 1780 (in tema di delibazione di sentenza dichiarativa di nullità del matrimonio per esclusione unilaterale dell'indissolubilità del vincolo) puntualizza l'orientamento inaugurato con la prefata pronuncia.

La Corte ha modo di precisare in modo perspicuo che *Nonostante la relatività storica di contenuto, connaturale a qualsiasi concetto giuridico, l'ordine pubblico esprime valori non negoziabili, a pena di rottura dell'armonia del*

¹⁸ *Conducendo invece sino in fondo il ragionamento della Corte, dovremmo affermare che praticamente nessuna sentenza canonica potrebbe essere riconoscibile, posto che nella Chiesa non si guarda solo a causa esterne e oggettive che possono incidere sulla formazione della volontà, ma altresì e soprattutto alle cause interne, alla libertà interiore del soggetto.* Cfr. ANDREA BETTETINI, *op. cit.*, p. 12.

¹⁹ *Ivi*, p. 10.

²⁰ Cfr. CARLO CARDIA, *Matrimonio concordatario. Nuovo equilibrio tra ordinamenti*, in GIUSEPPE DALLA TORRE, CARLO GULLO e GERALDINA BONI (a cura di), *Veritas non auctoritas facit legem Studi di diritto matrimoniale canonico in onore di Piero Antonio Bonnet*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 192.

²¹ Cfr. NATASCIA MARCHEI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e (prolungata) convivenza tra i coniugi*, *cit.*, p. 19, la quale afferma: *La sentenza de qua, dunque, presenta l'indubbio merito di avere superato, dopo un trentennio di giurisprudenza uniforme, la logica miope della mera comparazione tra norma canonica e norma civile, tra incompatibilità relative e incompatibilità assolute, tra differenze accettabili e differenze non accettabili, tra specificità canoniche e maggiore disponibilità dello Stato, per approdare ad un giudizio di contrarietà all'ordine pubblico italiano basato sulla ricostruzione del principio di diritto matrimoniale leso dalla pronuncia delibanda, vale a dire la prevalenza dell'effettività del rapporto sull'atto di matrimonio inficiato da vizio o difetto del consenso.*

sistema costituzionale; e la sua lesione rientra dunque nel thema decidendum del giudice chiamato a dichiarare l'efficacia nello Stato italiano di una sentenza ecclesiastica, senza preclusioni ed indipendentemente da eccezione di parte.

Pur aderendo all'indirizzo inaugurato da Cass. n. 1343/2011, cui si è già fatto cenno, con la distinzione concettuale ad esso sottesa tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto, la Corte chiarisce che può attribuirsi rilevanza alla prolungata convivenza coniugale soltanto quando *tra i coniugi si sia instaurato un vero consorzio familiare e affettivo*, riferendosi con ciò (con riguardo al limite dell'ordine pubblico) non già alla semplice coabitazione, quanto piuttosto alla *vera e propria convivenza significativa di un'instaurata affectio familiae*²².

Dunque, avverte Cass., 8 febbraio 2012 n. 1780, il solo dato formale della durata del vincolo coniugale non integra il limite di ordine pubblico per l'attribuzione degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica dichiarativa delle nullità del matrimonio, dovendo invece, al riguardo, attribuirsi rilievo alla relazione familiare (interpersonale) fra coniugi, che fluisce nel *consortium* coniugale.

3. La posizione sostenuta da Cass., 15 giugno 2012 n. 9844

Anche con questa sentenza²³ la suprema Corte, occupandosi della delibabilità delle sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio con particolare riguardo alla fattispecie del *defectus discretionis iudicii* (comparabile ed assimilabile alla fattispecie tipizzata dall'art. 120 cod. civ. e pertanto non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento

²² Con riguardo a tale pronuncia cfr. MARCO CANONICO, *La convivenza coniugale come ostacolo al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche*, cit, p. 6, il quale non manca di porre in evidenza per un verso l'incremento del *margin*e di discrezionalità affidato al giudice della delibazione, tenuto a valutare, oltre alla durata, la qualità della vita matrimoniale e, per altro verso i problematici aspetti probatori connessi all'*accertamento dell'esistenza del matrimonio-rapporto duraturo e radicato*. L'esclusione di ogni ulteriore attività istruttoria rispetto a quella già espletata dinanzi al competente Tribunale ecclesiastico è ribadita anche da Cass., 5 marzo 2012, n. 3378.

²³ La vicenda giurisprudenziale alla base della richiamata pronuncia trae origine dalla sentenza dichiarativa di nullità di un matrimonio (celebrato nel 1985) per grave difetto di discrezione di giudizio del marito emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure il 22 giugno 2007, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale di Appello di Torino con decreto del 27 novembre 2007 e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 24 gennaio 2008, cui faceva seguito, quasi contestuale, la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario emessa dal Tribunale civile di Chiavari il 28 gennaio 2008, poi passata in giudicato e successivamente la sentenza di delibazione n. 1226 del 19 settembre 2009 emessa dalla Corte d'Appello di Torino, poi impugnata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

italiano, avuto riguardo al consolidato orientamento giurisprudenziale in argomento²⁴ e non operando, nel caso di specie, il principio della tutela dell'affidamento incolpevole dell'altro coniuge, considerata la priorità conferita all'annullamento del matrimonio viziato, come pure chiarito da precedenti pronunce del supremo Collegio²⁵, tiene conto dell'indirizzo già assunto con le decisioni nn. 1343/2011 (espressamente richiamata) e 1780/2012 (non menzionata), non mancando peraltro di soffermarsi sulla compatibilità (in forza della distinzione di *petitum* e *causa petendi*) tra il giudicato di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio e il giudicato di cessazione degli effetti civili del matrimonio²⁶, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato Italiano nei confronti della Santa Sede con l'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984.

La Corte ha cura di precisare che, se nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio non vengono introdotte su esplicita domanda di una delle parti questioni *de validitate vinculi* (che in ossequio a quanto previsto dall'art. 34 c.p.c. necessitano di essere decise con giudicato), in forza della distinzione di *petitum* e *causa petendi* il giudicato di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non si pone in contrasto con il giudicato di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto, aggiunge la Corte, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato Italiano nei confronti della Santa Sede con l'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 (che, modificando il Concordato lateranense stipulato l'11 febbraio 1929, ha abolito la riserva di giurisdizione sulle cause di nullità matrimoniali in favore dei tribunali ecclesiastici di cui all'art. 34 co, 4). Sul punto il supremo Collegio fa rinvio a Cass., 4 marzo 2005 n. 4795²⁷, in cui dopo aver precisato che, in ragione della pronuncia delle Sezioni unite n. 1824 del 13 febbraio 1993²⁸, deve ritenersi abrogata la riserva di giurisdizione

²⁴ Cfr. Cass., 20 luglio 1988, n. 4710; Cass., 7 aprile 1997, n. 3002; Cass., 15 settembre 2009, n. 19808; Cass., 3 luglio 1987, n. 5822; Cass., 7 aprile 2000, n. 4387; Cass., 10 maggio 2006, n. 10796; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1262.

²⁵ Cass., 7 aprile 1997, n. 3002; Cass., 15 settembre 2009, n. 19808.

²⁶ Sui rapporti fra il giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica e il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Riconoscimento di sentenze ecclesiastiche di invalidità del matrimonio*, cit., pp. 408-409, nonché NATASCIA MARCHESI, *La giurisdizione dello Stato sul matrimonio "concordatario" tra legge e giudice*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 48-58.

²⁷ Cass., 4 marzo 2005 n. 4795 in *Giur. It.*, 2005, p. 2051 ss., con nota di VALENTINA PALAZZETTI.

²⁸ Aderiscono alla tesi della fine della riserva di giurisdizione FRANCESCO FINOCCHIARO, *Il concorso di giurisdizioni sul matrimonio c.d. concordatario*, in *Giust. civ.*, 1993, I, p. 877 ss.; FRANCO CIPRIANI, «Requiem» per la riserva di giurisdizione, in *Foro It.*, 1993, I, p. 722 ss.; SERGIO LARICCIA, *Dalla «riserva di giurisdizione» al concorso delle giurisdizioni civili e canonica: una giusta (ma tardiva) affermazione*

zione²⁹ (sulle cause di nullità matrimoniali in favore dei tribunali ecclesiastici) ex art. 34 co. 4 del Concordato del 1929, con conseguente concorso di giurisdizione tra giudice ecclesiastico e giudice statale (risolto mediante il criterio della prevenzione), si chiariscono il senso e la portata degli impegni assunti dallo Stato italiano con l'Accordo del 18 febbraio 1984 che, in armonia con la previsione di cui all'art. 8 co. 2, si identificano (ricorrendone tutti i presupposti) nell'obbligo di attribuzione degli effetti civili alle sentenze ecclesiastiche dichiarative di nullità matrimoniale.

Di particolare interesse è il passaggio (della parte motiva) della sentenza in cui il supremo Collegio confuta la doglianza secondo cui la durata ventennale del matrimonio costituirebbe ostacolo alla delibazione, in ragione del già ricordato orientamento assunto da Cass., 20 gennaio 2011 n. 1343, rilevando che la parte interessata si è limitata soltanto ad allegare il solo dato formale della durata del vincolo coniugale, nessun rilievo risultando invece formulato in ordine alla comunione di vita matrimoniale effettivamente dipanatasi nel tempo.

Dunque la suprema Corte sembra tener conto del più recente indirizzo giurisprudenziale, che valorizza la convivenza coniugale con riguardo all'ordine pubblico matrimoniale, marcando la distinzione tra dato formale della durata del vincolo coniugale (irrilevante) e comunione di vita matrimoniale effettivamente dipanatasi nel tempo (rilevante), peraltro già evidenziata da Cass., 8 febbraio 2012 n. 1780, che però non risulta richiamata nell'*iter* motivazionale.

4. *La tesi contrapposta sostenuta da Cass., 4 giugno 2012 n. 8926*

Cass., 4 giugno 2012 n. 8926³⁰, sempre in tema di rilevanza della convivenza fra coniugi con riguardo al riconoscimento degli effetti civili ad una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (relativa alla fattispecie del *defectus discretionis iudicii*³¹), precede di pochi giorni la sentenza 15 giugno

della sovranità statale in materia matrimoniale, *ibidem*, p. 734 ss.; PAOLO MONETA, *La giurisdizione civile sui matrimoni concordatari*, in *Dir. Fam. e pers.*, 1993, p. 526 ss.; SILVIO FERRARI, *La Sacra Rota ha perso l'esclusiva sulla nullità del matrimonio canonico trascritto*, in *Corriere Giuridico*, 1993, 3, p. 298 ss..

²⁹ Sul tema della riserva di giurisdizione sulle cause di nullità matrimoniali in favore dei tribunali ecclesiastici cfr. *amplius* Cass. Sezioni unite, ord. 6 luglio 2011, n. 14839, che offre un'articolata ricostruzione al riguardo e che però non risulta richiamata dalla sentenza in esame.

³⁰ Commentata da MARCO CANONICO, *Convivenza coniugale e nullità matrimoniali canoniche*, cit.

³¹ La vicenda trae origine dalla Sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano in data

2012 n. 9844, allontanandosene significativamente per l'orientamento e l'impianto motivazionale seguito.

Il supremo Collegio chiarisce preliminarmente *di non doversi discostare dai principi costantemente affermati da questa Corte, anche a Sezioni unite, circa le conseguenze, in tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, della diversa regolamentazione, nel diritto canonico ed in quello interno, del regime di rilevazione delle nullità* e censura come irrilevante il richiamo operato dalla Corte di merito alla sentenza 20 gennaio 2011 n. 1343, non mancando però di precisare che non alligna nel diritto italiano *una sorta di sistema giurisprudenziale fondato sul metodo del precedente*.

Fatte queste premesse, la Corte imposta il proprio peculiare *iter* motivazionale prendendo le mosse da un puntuale richiamo alla *particolare natura* dei rapporti Stato-Chiesa cattolica e alla copertura costituzionale dei Patti lateranensi e delle successive modifiche ex art. 7 co. 2 Cost., prestando esplicita adesione alla tesi della sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione³², avallata dalla Corte costituzionale, con sentenza 1 dicembre 2003, n. 421, espressamente citata, senza neppure menzionare l'opposta tesi della fine della riserva di giurisdizione (propugnata dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 1824 del 13 febbraio 1993), cui, come si è già detto, fa rinvio la coeva pronuncia 15 giugno 2012 n. 9844.

La Corte quindi ricostruisce (richiamando anche la nota sentenza n. 18

28 settembre 2009, confermata in data 14 settembre 2010 dal Tribunale Ecclesiastico di Appello presso il Vicariato di Roma e dichiarata esecutiva in data 5 marzo 2011 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale era stata dichiarata la nullità, per difetto di discrezione di giudizio, di cui su istanza congiunta di entrambi i coniugi, veniva chiesta la delibazione alla competente Corte d'Appello, che rigettava la domanda, attribuendo rilievo preminente alla trentennale convivenza coniugale, sintomatica del *consortium* voluto ed accettato, e perciò inconciliabile con il ricorso allo *ius poenitendi*, pur in assenza di contrasto con l'ordine pubblico dello specifico motivo di nullità.

³² La tesi della sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione (che fa leva principalmente sul richiamo testuale: I) dell'art. 8 n. 2 lett. a dell'Accordo del 1984, II) dell'art. 4 lett. b del Protocollo addizionale, III) del punto 4, lett. b, n. 3 del Protocollo addizionale) avallata anche da Corte cost., 1 dicembre 2003, n. 421, viene sostenuta da GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il matrimonio concordatario e la Cassazione: le deduzioni dei nipotini di Calamandrei*, in *Dir. fam. e pers.*, 1993, p. 513 ss.; MARIO TEDESCHI, *La riserva di giurisdizione alla prova. Progettazioni teleologiche e realtà ontologica*, *ibidem*, p. 538 ss.; PASQUALE LILLO, *Matrimonio concordatario e giurisdizione competente*, *ibidem*, p. 1246 ss.. Più ampiamente sul delicato e assai dibattuto tema della riserva di giurisdizione cfr. RAFFAELE BOTTA, *Matrimonio religioso e giurisdizione dello Stato*, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 11-86; PASQUALE LILLO, *Matrimonio concordatario e sovranità dello Stato. Profili giurisdizionali*, Aracne, Roma, 1999; NATASCIA MARCHEI, *La giurisdizione dello Stato sul matrimonio "concordatario" tra legge e giudice*, cit., pp. 86-103; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoeChiese.it), settembre 2011. Deve annotarsi che anche Cass. 4 giugno 2012, n. 8926 non fa riferimento all'ordinanza delle Sezioni unite 6 luglio 2011, n. 14839, che pure offre un'articolata ricostruzione in ordine al tema della riserva di giurisdizione.

del 1982 della Corte costituzionale, che ha decisamente influenzato il passaggio dalle disposizioni concordatarie *in subiecta materia* del 1929 a quelle del 1984) le tappe più significative della disciplina dell'attribuzione degli effetti civili alle sentenze ecclesiastiche dichiarative di nullità del matrimonio; quindi si fa carico di ripercorrere minuziosamente l'evoluzione della giurisprudenza del supremo Collegio, evidenziando che l'orientamento impresso con la pronuncia a Sezioni unite 1 ottobre 1982 n. 5026 (*la dichiarazione di esecutività può essere negata solo in presenza di una contrarietà ai canoni essenziali cui si ispira in un determinato momento storico il diritto dello Stato ed alle regole fondamentali che definiscono la struttura dell'istituto matrimoniale, così accennata da superare il margine di maggiore disponibilità che l'ordinamento statale si è imposto rispetto all'ordinamento canonico*) è stato costantemente seguito, e (a seguito del contrasto sorto ad opera di Cass., 18 giugno 1987 n. 5354, che attribuiva rilevanza ostativa alla convivenza morale e materiale dei coniugi) da ultimo ribadito con la sentenza 11 luglio 1988 n. 4700, cui fa integrale rinvio.

Ciò premesso, il Collegio, sempre con riferimento alla pronuncia delle Sezioni unite n. 4700/1988, ritiene di dover *richiamare l'osservazione secondo cui, essendosi recepito nel nostro ordinamento il sistema matrimoniale canonico, 'comprensivo non solo delle norme che disciplinano la costituzione del vincolo, ma anche di quelle che ne regolano il venir meno', non è possibile far valere come causa ostativa alla delibabilità la circostanza che una sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità di un matrimonio canonico in violazione di norme imperative previste dall'ordinamento italiano, proprio perché derogate e superate dallo strumento concordatario.*

Alla luce di questi rilievi si comprende la puntualizzazione ermeneutica dell'art. 123 cod. civ., co. II (che delimita i margini temporali di proponibilità dell'impugnazione del matrimonio per simulazione), norma, questa, da intendersi non già quale estrinsecazione di un principio fondamentale dell'ordinamento, quanto piuttosto come una presunzione legale assoluta di inesistenza della simulazione, decorso inutilmente un anno dalla celebrazione del matrimonio.

Ripercorrendo il ragionamento sviluppato dalle Sezioni unite nel 1988 il supremo Collegio ricorda che, con detta sentenza (4700/1988), la Corte, attesa la non configurabilità di un principio costituzionale di prevalenza del matrimonio-rapporto sul matrimonio-atto (pur se affetto da vizi), ha ritenuto non percorribile un indirizzo che attribuisca una generale rilevanza ostativa alla convivenza coniugale per l'esercizio dello *ius poenitendi* nelle ipotesi di nullità matrimoniale per vizi del consenso, pena *una sostanziale modifica dell'ordinamento.*

Dopo aver ripercorso con attenzione l'alveo in cui si muovevano le Sezioni unite nel 1988 la Corte ha cura di precisare che l'orientamento così delineato (da cui ritiene di non doversi allontanare, con piena condivisione delle argomentazioni utilizzate) ha trovato uniforme applicazione da parte della prima Sezione e che essa, con la sola eccezione della pronuncia 20 gennaio 2011 n. 1343 (richiamata nel caso in questione dalla Corte di merito), che peraltro non sembra averlo tenuto nella dovuta considerazione.

Quanto alla sentenza delle Sezioni unite 18 luglio 2008 n. 19809, pur riconoscendo la rilevanza della riflessione ivi svolta con riguardo all'ordine pubblico interno, la Corte chiarisce che detta pronuncia non prende in esame il valore ostativo della convivenza coniugale in tema di delibazione (irrilevante nel caso in questione) e pertanto dedica appena un cenno a tale problematica, senza scrutinarla, né, *a fortiori*, darvi soluzione.

Ciò consente alla Corte di enunciare il principio di diritto *secondo cui la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l'istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.*

Netto dunque lo iato tra questa decisione e le sentenze nn. 1343/2011, 1780/2012 e 9844/2012; rigoroso il riposizionamento nell'indirizzo tracciato dalle Sezioni unite nel 1988, accentuato dall'esplicita adesione alla tesi, non certo maggioritaria, della sopravvivenza logica della riserva di giurisdizione e valorizzato nella sua costante applicazione dalla Corte, che si premura di sistematizzare correttamente il portato della sentenza n. 19809/2008 delle Sezioni unite, non passibile di contrasto con quanto affermato in precedenza dalla massima assise dieci anni prima, per la non identità delle questioni trattate.

5. L'ordinanza interlocutoria del 14 gennaio 2013 ed i quesiti proposti

L'ordinanza interlocutoria Cass., 14 gennaio 2013, n. 712 trae origine dall'impugnazione della pronuncia della competente Corte d'Appello con cui sono stati attribuiti effetti civili ad una sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità per esclusione del *bonum sacramenti*, resa nota a terzi. Nelle rispettive difese articolate nel giudizio di legittimità si incrociano a supporto delle contrastanti posizioni l'argomentazione propugnata da Cass. n. 1343/2011 (rilevanza ostativa della protratta convivenza coniugale), utilizzata per contrastare la delibazione e, di contro, l'opposto principio espresso da Cass. n. 8926/2012 (irrilevanza della convivenza matrimoniale) richiamato a supporto dell'*exequatur* della decisione canonica.

La Corte si premura di dare sinteticamente contezza dei tratti argomentativi essenziali (di cui si è già detto *infra*) di ciascuna delle due antitetiche opzioni esegetiche (facendo confluire nell'indirizzo di Cass. n. 1343/2011 sia Cass. n. 1780/2012, sia Cass. 9844/2012), stigmatizzandone la radicale incompatibilità e pertanto ritiene di rimettere al Primo Presidente, affinché valuti se sottoporre alle Sezioni unite non soltanto la composizione dell'insorto contrasto, ma anche la definizione *delle ulteriori questioni originate dalla riferite opzioni interpretative, allo stato irrisolte*, condensate in quattro quesiti posti in ordine logico.

I quattro quesiti sono incentrati rispettivamente:

I°) su limiti e configurabilità (rispetto ai vizi del matrimonio-atto) della prolungata convivenza come argine di ordine pubblico, ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale; quale corollario della questione appena illustrata si pone un subquesito concernente la precisazione dell'esatta portata della locuzione "convivenza", se da intendersi nell'accezione più limitata di coabitazione materiale, oppure in quella più ampia, fatta propria da Cass. n. 1780/2012;

II°) subordinato ad un riscontro affermativo al primo, riguarda la rilevabilità d'ufficio, ovvero ad istanza della parte opponente (alla delibazione), del profilato contrasto di cui alla precedente questione, vertendosi in ipotesi di impedimento assoluto alla delibazione, come ritenuto da Cass. n. 1780/2012;

III°) accedendo all'ipotesi della rilevabilità d'ufficio testé prospettata, verte sulla possibilità di un ampliamento dei limitati poteri istruttori della Corte d'Appello nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale;

IV°) se il contrasto tratteggiato nel primo quesito, ammessane la rilevabilità d'ufficio, possa essere accertato in sede di giudizio di legittimità *iuxta alligata*, (come nel caso vagliato da Cass. n. 1343/2011), senza farsi luogo ad una specifica attività istruttoria sul punto.

Prima facie non può non rilevarsi come le questioni *allo stato irrisolte* di cui la Corte sollecita la soluzione in uno all'insorto contrasto giurisprudenziale sono tutte riconducibili all'*iter* argomentativo sviluppato da Cass. n. 1343/2011 e alle precisazioni apportate da Cass. n. 1780/2012.

Vi è che il convitato di pietra in questa rinnovata diatriba giurisprudenziale (che, stante l'importanza del tema, riverbera, come si è visto, anche in dottrina) è, ancora una volta, il legislatore, il quale, ad oggi, non ha provveduto all'emanazione di una nuova legge matrimoniale: sullo sfondo, infatti, silenziosamente eloquente, c'è sempre la *vexata, non soluta quaestio* della disparità normativa in ordine alle possibili conseguenze economico-patrimo-

niali (per il coniuge più debole rispetto all'altro su tale versante) riconnesse all'*exequatur* ad una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, assai più penalizzanti rispetto a quelle che possono discendere da una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario³³, specie in relazione a vicende coniugali dipanatesi per un rilevante lasso temporale.

La perdurante inerzia del legislatore al riguardo, sollecitato a porre rimedio alla descritta *disparitas* financo (e già da diversi lustri) dal Giudice delle leggi, comporta, come generalmente accade, l'insorgere di una patologia giuridica, con conseguente richiesta di tutela giurisdizionale della posizione (che si ritiene) lesa, che, nella fisiologia del sistema processuale italiano, ha come approdo ultimo la suprema Corte, chiamata a *ius dicere* in ultima istanza.

Con l'orientamento espresso con la pronuncia n. 1343/2011 la suprema Corte, erge quale barriera (di ordine pubblico) contro la delibazione delle sentenze di derivazione canonica la rilevanza ostativa della convivenza coniugale (con ciò arginando anche sperequazioni di carattere economico-patrimoniale, ma disattendendo, nel contempo, gli impegni concordatari) valorizzando in sede giudiziaria il *favor per la validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali*, un istituto questo che, per converso, riguardato come *mere civilis*, dopo più di due secoli, pare stia per *dissolversi*³⁴.

Pertanto *rebus sic stantibus*, nel caso in cui il contrasto rilevato dall'ordinanza interlocutoria Cass., 14 gennaio 2013, n. 712 e il complesso di quesiti in logica consecuzione posti con lo stesso provvedimento, pervenendo al vaglio delle Sezioni unite, ricevano positiva soluzione (con avallo della tesi sostenuta da Cass. n. 1343/2011), avuto riguardo all'art. 8 n. 2 lettere a), b), c), dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e all'art. 4 lett. b) del Protocollo addizionale, concreta è l'eventualità che si vada incontro ad *una sostanziale modifica dell'ordinamento*, come già avvertito da Cass. n. 8926/2012 (sulla scia dell'orientamento delle Sezioni unite di cui alla pronuncia n. 4700/1988) e da diverse autorevoli voci in dottrina, come già sopra evidenziato.

³³ In argomento cfr. *amplius* SARA DOMIANELLO (a cura di), *Gli effetti economici dell'invalidità dei matrimoni concordatari de iure condito e de iure condendo*, Milano, 2006.

³⁴ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Veritas non auctoritas facit matrimonium*, in GIUSEPPE DALLA TORRE, CARLO GULLO e GERALDINA BONI (a cura di), *Veritas non auctoritas facit legem*, cit., p. 211 e ss.